

### Foglio Informativo delle principali caratteristiche dei Buoni Fruttiferi Postali BFP Impresa e Regolamento del prestito

#### Parte I - Informazioni sull'Emittente e sul Collocatore

**Emittente:** Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito, "CDP S.p.A."). Sede legale: Via Goito, 4 - 00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 3.500.000.000,00 interamente versato. Sito Internet [www.cdp.it](http://www.cdp.it).

**Rating dell'Emittente:** BBB-/Baa2/BBB+ (da Standard & Poor's, Moody's e Fitch).

**Garante dell'emissione:** STATO ITALIANO.

**Collocatore:** Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma. Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00. Sito internet [www.poste.it](http://www.poste.it).

**Disciplina del prestito:** Art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (riportati sul sito Internet [www.cdp.it](http://www.cdp.it)).

#### Parte II - Regolamento del prestito

##### Articolo 1 - Tipologia

I buoni fruttiferi postali BFP Impresa (di seguito BFP Impresa) sono prodotti finanziari nominativi rappresentati esclusivamente da registrazioni contabili (di seguito buoni dematerializzati), emessi dalla CDP S.p.A., collocati per il tramite di Poste Italiane S.p.A., con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

##### Articolo 2 - Prezzo e modalità di emissione

I BFP Impresa sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto). La CDP S.p.A. emette giornalmente buoni per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso gli uffici postali (emissione "a rubinetto").

##### Articolo 3 - Durata

I BFP Impresa hanno una durata massima di venti mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del ventesimo mese.

##### Articolo 4 - Rendimenti

Per ciascuna emissione i tassi d'interesse nominali annui lordi praticati sui BFP Impresa sono quelli riportati nella tabella A allegata al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito, unitamente al tasso effettivo di rendimento alla fine di ciascun periodo di possesso.

##### Articolo 5 - Modalità di calcolo degli interessi

Gli interessi sono calcolati su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice e capitalizzati semestralmente in regime composto. Gli interessi sono corrisposti al momento del rimborso del BFP Impresa. Non sono corrisposti interessi per i BFP Impresa rimborsati prima che siano trascorsi due mesi dalla sottoscrizione. I BFP Impresa diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza del ventesimo mese dalla data di sottoscrizione. Nell'allegata tabella A sono riportati i coefficienti per la determinazione dell'importo lordo e netto riconosciuto alla scadenza di ogni bimestre a decorrere dalla data di sottoscrizione.

##### Articolo 6 - Intestazione

I BFP Impresa possono essere sottoscritti esclusivamente da liberi professionisti e artigiani titolari di Partita IVA, ditte individuali, condomini, associazioni, piccole, medie e grandi imprese, ecc. L'elenco completo delle categorie ammesse alla sottoscrizione è disponibile sul sito [www.cdp.it](http://www.cdp.it) e [www.poste.it](http://www.poste.it). Non è consentita la cointestazione dei BFP Impresa a più soggetti.

I BFP Impresa recano la medesima intestazione del conto corrente postale o del libretto di risparmio postale, necessari per la sottoscrizione degli stessi.

**Articolo 7 - Tagli, sottoscrizione e rimborso**

I BFP *Impresa* sono sottoscrivibili e rimborsabili esclusivamente per un taglio minimo iniziale pari a 5.000 euro e, nel caso di importi maggiori, per tagli pari a 250 euro e multipli, presso i soli uffici postali di radicamento del conto di regolamento. Per la sottoscrizione è necessaria la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale, aventi la medesima intestazione dei BFP *Impresa*. Le sottoscrizioni presso gli uffici postali sono effettuate per iscritto e un esemplare del contratto è consegnato al sottoscrittore, unitamente al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito. L'importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa presso uno o più uffici postali è pari ad 1.000.000 di euro.

**Articolo 8 - Rimborso anticipato**

A richiesta del titolare, i BFP *Impresa* possono essere rimborsati anticipatamente per importi sottoscritti di 250 euro e multipli per la sola parte di valore nominale eccedente il taglio minimo iniziale di 5.000 euro di cui al precedente articolo 7. Nel caso di valore nominale esattamente pari a 5.000 euro, il rimborso anticipato è consentito esclusivamente per l'intero importo. La richiesta di rimborso anticipato dà diritto alla restituzione del capitale e alla corresponsione degli interessi calcolati secondo le modalità indicate all'art. 5 del presente Regolamento del prestito.

**Articolo 9 - Limiti alla circolazione dei buoni**

I BFP *Impresa* non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale. I BFP *Impresa* non possono essere dati in pegno.

**Articolo 10 - Regime fiscale**

Gli interessi fissi e gli altri proventi maturati sui BFP *Impresa* sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni sono esenti da imposta di successione. Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e ulteriormente modificati dall'art. 1 commi 581 e 582 della legge 147/2013 i buoni sono assoggettati ad imposta di bollo. Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme. L'applicazione dell'imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei BFP *Impresa* rispetto alla loro scadenza naturale, può determinare un valore netto di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, ai risparmiatori non sarà addebitato l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. In ogni caso, il predetto importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 4 dicembre 2014.

**Articolo 11 - Spese e commissioni**

Nessuna spesa e commissione è prevista per la sottoscrizione ed il rimborso dei BFP *Impresa*.

**Articolo 12 - Varie**

Le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei BFP *Impresa* vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito Internet [www.cdp.it](http://www.cdp.it). Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A., nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

**Articolo 13 - Norma finale**

La sottoscrizione dei BFP *Impresa* comporta la piena conoscenza e accettazione del Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

### Parte III - Informazioni sui rischi dell'operazione

Non sono corrisposti interessi per i BFP Impresa rimborsati prima che siano trascorsi due mesi dalla data di sottoscrizione. I BFP Impresa non possono essere dati in pegno.

In vigore dal 20 marzo 2015 - Serie G13

**Tabella A**

Mesi	Tasso nominale annuo lordo	Coefficiente <sup>(1)</sup>		Tasso effettivo annuo di rendimento alla fine di ciascun periodo di possesso <sup>(2)</sup>	
		Lordo	Netto	Lordo	Netto
0		1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
2	0,10%	1,00016667	1,00014583	0,10%	0,09%
4	0,10%	1,00033333	1,00029167	0,10%	0,09%
6	0,10%	1,00050000	1,00043750	0,10%	0,09%
8	0,20%	1,00083350	1,00072931	0,13%	0,11%
10	0,20%	1,00116700	1,00102113	0,14%	0,12%
12	0,20%	1,00150050	1,00131294	0,15%	0,13%
14	0,30%	1,00200125	1,00175109	0,17%	0,15%
16	0,30%	1,00250200	1,00218925	0,19%	0,16%
18	0,30%	1,00300275	1,00262741	0,20%	0,18%
20	0,50%	1,00383859	1,00335876	0,23%	0,20%

(1) Coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni mese a decorrere dalla data di sottoscrizione (il montante è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata). I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale. I coefficienti netti sono calcolati considerando l'aliquota dell'imposta sostitutiva vigente alla data di redazione del presente Foglio Informativo.

(2) Il tasso effettivo annuo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun bimestre di possesso - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula:  $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{12/n} - 1]$ , dove n indica il numero dei mesi di possesso.